



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I Numero 375 del 04-04-2023

OGGETTO: REVOCA DELL' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE " URBANISTICA ED AMBIENTE".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che il Comune di Ceccano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15.11.2021 ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto in base alle linee guida Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018, contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021-2035;

-che con sentenza 62/2022/PRSP della Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio ha deliberato l'approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2021/2035 del Comune di Ceccano di cui all'art. 243 quater comma 4;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Programma triennale del Fabbisogno del personale - triennio 2023/2025 ed il Piano annuale 2023 del Comune di Ceccano;

ATTESO che in data 27.02.2023 con nota prot. n. 4399 il Comune di Ceccano presentava, ai sensi dell'art. 243- bis del D.Lgs 267/2000, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, Ufficio VII, Affari degli Enti Locali, in coerenza a quanto programmato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ceccano approvato con deliberazione n. 62/2022/PRSP della Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio la richiesta per l'acquisizione della preventiva autorizzazione a dar seguito all'assunzione **n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;**

CHE con determinazione n. 240 del 02.03.2023, nelle more dell'approvazione del COSFEL, è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per il profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D, posizione economica D1, con funzioni di responsabile del Settore " Urbanistica ed ambiente";

CHE entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato per il giorno 17.03.2023, è pervenuta una sola candidatura;

CHE con determinazione n. 314 del 20.03.2023 è stata ammesso con riserva l'unico candidato e nominata la Commissione esaminatrice;

VISTO l'art.10 comma 22 bis della legge n.14 del 24.02.2023 il quale ha previsto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (CO.S.F.E.L.) e autorizzate per l'anno 2022 possono essere perfezionate fino al 30.06.2023;

CONSIDERATO, in relazione alle sopraggiunte disposizioni normative, di poter pervenire alla definizione delle procedure selettive per la copertura di n.2 posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico Cat.D, previste nella vigente dotazione organica, e già avviate, entro la data del 30.06.2023;

RITENUTA, quindi, decaduta la richiesta di autorizzazione all'assunzione di n.1 istruttore direttivo tecnico Cat.D a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 a copertura di posto vacante, già avanzata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (CO.S.F.E.L.) con nota in data 27.02.2023 prot.n.4399;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 31.03.2023 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la revoca dell' avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per il profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D, posizione economica D1, con funzioni di responsabile del settore " Urbanistica ed ambiente";

VISTO l'avviso pubblico approvato con Determinazione n.240 del 02.03.2023, il quale nelle “Avvertenze generali” stabilisce che L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

RICHIAMATA la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che la citata procedura di selezione, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né è stata avviata l'istruttoria condotta dalla Commissione esaminatrice da sottoporre al Sindaco, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- secondo l'orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, nel caso dell'art. 110, comma 1, TUEL, l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico a contratto costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, Cass., SS.UU, ord. 4 settembre 2018, n. 21600; la posizione è ribadita da Cons. Stato, Sez. V, nn. 1549/2017 e 4684/2017);
- alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopraindicate, pertanto, le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, TUEL mantengono caratteristiche fiduciarie e non appaiono qualificabili alla stregua di concorsi pubblici;
- la selezione di personale ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non ha carattere prettamente concorsuale, ma di selezione pubblica, con "scelta dei responsabili per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei";

RITENUTO dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela dell'avviso pubblico approvato con determinazione n.240 del 02.03.2023 per il conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per il profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D, posizione economica D1, con funzioni di responsabile del Settore " Urbanistica ed ambiente";

VISTO l'art. 21 quinquies della Legge 241/1190;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000 sulle attribuzioni dirigenziali e il vigente Regolamento sugli uffici e servizi;

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'avviso pubblico per il conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per il profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D, posizione economica D1, con funzioni di responsabile del Settore " Urbanistica ed ambiente", approvato con Determinazione n.240 del 02.03.2023;
2. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune di Ceccano, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso", nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

3. di comunicare la presente revoca all' unico candidato che ha presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail o PEC dallo stesso indicato;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell' Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso";
5. Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e del Codice di comportamento del Comune di Ceccano;
6. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ceccano, 04-04-2023

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA DIANA D'AMICO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005